



# Le abilità del giurista

## Lezione 14

La comprensione del  
testo:  
interpretazione e  
costruzione di significati

Prof. Giovanni Pascuzzi

# Lingua e linguaggio

- La facoltà di linguaggio consente alle comunità umane di produrre ed utilizzare le lingue, ovvero sistemi simbolici in cui i singoli elementi (parole e frasi) si riferiscono a cose reali o immaginarie diverse da sé.
- Lingua e linguaggio possono essere studiati da vari punti di vista:
  - Linguistica
    - Fonetica
    - Morfologia
    - Sintassi
    - Semantica
  - Psicolinguistica
  - Neurolinguistica

# Diritto e mezzi espressivi

- Il diritto è una scienza legata a filo doppio al linguaggio
- Il linguaggio è una tecnologia del pensiero. Il pensiero preesiste al linguaggio (*rectius*: parola) che lo esprime
- Le tappe dell'evoluzione del diritto sono segnate anche dalle forme per il cui tramite, nelle diverse epoche e nei diversi luoghi, lo stesso diritto e, più in generale, la tradizione e la cultura giuridica sono stati rappresentati e trasmessi

# Diritto e mezzi espressivi

- Le trasformazioni nei mezzi espressivi hanno comportato cambiamenti nelle regole operazionali e nel modo stesso di organizzare il pensiero.
  - Diritto muto
  - Diritto delle società senza scrittura
  - Diritto dopo l'invenzione della scrittura
  - Diritto dopo l'invenzione della stampa
  - Diritto nell'era di Internet

# Diritto e mezzi espressivi

- Nell'esperienza occidentale il diritto è caratterizzato dal primato del testo.
- Un testo che si compone di segni linguistici, che utilizza un linguaggio, che produce regole, ragionamenti e discorsi.
- Il processo, proprio dell'attività interpretativa, di costruzione (attribuzione o scoperta) del significato è un meccanismo complicato che storicamente ha conosciuto una pluralità di approcci in funzione dei diversi modi di intendere e produrre cultura giuridica.

# Diritto e mezzi espressivi

- Linguaggio naturale
- Linguaggio tecnico
- Linguaggio tecnicizzato

# Linguaggio e (costruzione di) conoscenza

- La costruzione di conoscenza avviene, insieme all'ascolto delle lezioni tenute dai professori, attraverso la lettura di libri.
- Presupposto dell'acquisizione del sapere giuridico, in vista di ogni personale rielaborazione, è la comprensione del testo.
- Quest'ultima è la prima abilità che il giurista deve padroneggiare e si connota in maniera particolare in ragione delle specifiche modalità cognitive richieste dall'attività di interpretazione.

# Linguaggio e (costruzione di) conoscenza

- Attraverso la lettura si compiono tre operazioni distinte:
  - analisi del testo sul piano dell'elaborazione delle frasi
  - costruzione di un modello mentale sulla base delle proposizioni linguistiche, affinato man mano che la lettura procede
  - integrazione del modello così edificato nel sistema di conoscenze già posseduto dal lettore



# Linguaggio e (costruzione di) conoscenza

- La comprensione del testo è funzione:
  - dell'utilizzo di determinate strategie
  - delle caratteristiche del lettore (stili e tipi di intelligenza; grado di consapevolezza di come si sta operando)
  - del possesso di talune subabilità
  - del contesto

# Linguaggio e (costruzione di) conoscenza

- La comprensione del testo è un processo:
  - a) Costruttivo.
    - Si impara muovendo da ciò che già si conosce, ma spesso è necessario rimodulare le preconoscenze per renderle compatibili con nuove conoscenze.
  - b) Strategico.
    - Per costruire la conoscenza poniamo in essere modalità attraverso cui si esegue un compito o si raggiunge un obiettivo (la costruzione di conoscenza, appunto).
  - c) Personale.
    - Caratteristiche e abilità rivestono un ruolo fondamentale nel processo di apprendimento.
  - d) Situato.
    - La costruzione del significato risente della dimensione sociale e storico-culturale nel quale il soggetto opera.

# Gli esperimenti sul linguaggio nella didattica del diritto

- A) Ipertesti didattici.
- B) Giornali didattici.
- C) Visualizzazioni virtuali delle regole operazionali

# La costruzione del sapere esperto attraverso le comunità di pratica

- Nuove teorie chiedono di spostare l'attenzione dalla conoscenza alla attività del conoscere, dalla *'knowledge'* al *'knowing'* (processo di costruzione della conoscenza)
- Secondo questo approccio l'apprendimento è un processo basato sul pensiero pratico che deriva dalla partecipazione a comunità di pratiche
- Magistrati, avvocati, cancellieri che operano in un Tribunale danno vita ad una comunità di pratica (che fa parte della più ampia comunità dei giuristi italiani)
- Questo insieme di persone costruisce una propria conoscenza (tacita) di gruppo

# L'interpretazione

- Nozione.
  - Con il termine interpretazione si intende tanto l'attività attraverso cui si giunge alla costruzione del significato degli enunciati linguistici quanto il risultato di detta attività.
- Fonte.
  - L'interpretazione può essere di fonte dottrinale, giurisprudenziale o legislativa (autentica).
- Norme sull'interpretazione.
  - Cfr. gli articoli 12-14 delle Disposizioni sulla legge in generale.

# L'interpretazione

- Teorie.
  - Sono state elaborate molte teorie sull'interpretazione che spaziano dal formalismo più stretto allo scetticismo più radicale.
- Problemi legati al linguaggio.
  - Sono problemi: sintattici; semantici; pragmatici (occorre escludere enunciati formalmente corretti ma di significato assurdo del tipo: nessun uomo può volare la tela); di ambiguità (uno stesso enunciato può avere più significati); di vaghezza (più enunciati possono avere lo stesso significato).


# Argomenti interpretativi (Giovanni Tarello)

- Interpretazione: attribuzione di significato a un testo
- Argomenti interpretativi: schemi di discorso che si utilizzano per l'attribuzione di un significato a documenti e testi normativi (es.: leggi e documenti contrattuali).

# Argomenti interpretativi

- Schemi discorsivi con cui:
  - A) gli interpreti dotati di autorità (i.e.: giudici) motivano le attribuzione di significato a documenti normativi
  - B) gli operatori giuridici che intervengono nelle procedure che portano alle decisioni (i.e.: avvocati) persuadono o tentano di persuadere ad una attribuzione di significato
  - C) i dottori o 'scienziati del diritto' propongono e propagandano siffatte attribuzioni di significato in via generale





# Argomenti interpretativi

- ARGOMENTO A CONTRARIO

- Raccomanda di attenersi alla lettera della legge nella accezione più ristretta, escludendo ogni estensione del significato dei termini ed ogni analogia, in base al brocardo “ubi lex voluit dixit, ubi tacuit noluit” e considerando come tassativa ogni enumerazione del legislatore
- Argomento del garantismo

# Argomenti interpretativi

- **ARGOMENTO ANALOGICO** (a simili ad simile)
  - E' l'opposto dell'argomento a contrario. Suggestisce di intendere la legge considerando ogni termine portatore di concetto estensibile secondo analogie e ogni previsione come estesa ai casi simili a quello esaminato
  - Potere creativo dal legislatore a chi applica il diritto
  - Consente il mutamento giuridico pur nella fissità della formula legislativa

# Argomenti interpretativi

- ARGOMENTO A FORTIORI
  - Oppure arg. ‘a maggior ragione’
  - Sottoargomenti: ‘a minori ad maius’ e ‘a maiori ad minus’
  - Es.: estendere il divieto di una attività pericolosa ad una ancora più pericolosa
  - Es.: permettere attività meritevole di incentivo ad una ancora più meritevole di incentivo
  - Consente il mutamento giuridico pur nella fissità della formula legislativa

# Argomenti interpretativi

- ARGOMENTO DELLA COMPLETEZZA DISCIPLINA GIURIDICA
  - L'interprete non può attribuire alle leggi un significato per cui un caso qualsiasi risulta non disciplinato dal diritto ovvero per cui la disciplina giuridica sia indeterminata
  - Argomento preliminare: dire che c'è comunque una disciplina comporta che poi occorre trovarla
  - Conseguenza: non esiste il non regolato e quindi lecito per definizione

# Argomenti interpretativi

- ARGOMENTO DELLA COERENZA DISCIPLINA GIURIDICA
  - Due enunciati legislativi validi covigenti non possono essere interpretati come esprimenti norme confliggenti l'uno con l'altro
  - Mira a conservare le leggi dal pericolo di invalidazione: attribuire agli enunciati di diverse leggi significati reciprocamente compatibili

# Argomenti interpretativi

- ARGOMENTO PSICOLOGICO  
(Ricorso alla volontà del legislatore concreto)
- Suggestisce il ricorso ad indizi concreti di volontà psicologica come: lavori parlamentari, discussioni parlamentari, ect.

# Argomenti interpretativi

- ARGOMENTO STORICO

(Presunzione di continuità della disciplina giuridica)

- Suggerisce di leggere (ove possibile) dietro ai mutamenti delle formule la costanza delle discipline



# Argomenti interpretativi

- ARGOMENTO APAGOGICO  
(o ab absurdo, o reductio ad absurdum, o ipotesi del legislatore razionale)
  - Argomento che invita ad escludere l'interpretazione di un enunciato normativo che dia luogo ad una norma 'assurda'
    - A) assurdit  riferita alla norma risultato dell'interpretazione
    - B) assurdit  riferita alle conseguenze pratiche della sua applicazione

# Argomenti interpretativi

- **ARGOMENTO TELEOLOGICO**

(ipotesi del legislatore provvisto di fini)

- Suggerisce di interpretare secondo i fini propri della legge, che sono diversi da quelli dell'autore, bensì propri della legge che incorpora una scelta tra interessi tipici confliggenti
- Veicolo di interpretazione estensiva
- Traslazione di poteri di creazione del diritto agli organi dell'applicazione



# Argomenti interpretativi

- **ARGOMENTO ECONOMICO**

(o ipotesi del legislatore non ridondante)

- Esclude l'attribuzione ad un enunciato normativo di un significato che è già integralmente attribuito ad un altro enunciato normativo preesistente e non di livello gerarchicamente superiore al primo

# Argomenti interpretativi

- **ARGOMENTO AUTORITATIVO**

(o ab exemplo)

- Raccomanda di attribuire ad un enunciato normativo quel significato che già gli è stato attribuito da una autorità (giurisprudenziale o dottrinale) per questo solo fatto
- Favorisce la continuità dell'applicazione della legge e la prevedibilità delle decisioni

# Argomenti interpretativi

- ARGOMENTO SISTEMATICO

- Suggestisce di interpretare “secondo sistema”, cioè secondo collegamenti tra norme che sono precostituiti alla interpretazione.
- Diversi modi di intendere il ‘sistema’
  - A) sedes materiae
  - B) costanza terminologica
  - C) concetti dogmatici che si sovrappongono agli enunciati positivi

# Argomenti interpretativi

- **ARGOMENTO NATURALISTICO** (o della natura delle cose o del legislatore impotente)
  - Ravvisa negli enunciati normativi norme che si uniformano a una qualche concezione della natura (dell'uomo, dei rapporti disciplinati)
  - Può rientrare l'approccio di analisi economica del diritto

# Argomenti interpretativi

- ARGOMENTO EQUITATIVO

- Suggestisce di evitare le interpretazioni sentite come inique
- In realtà non c'è una percezione univoca della iniquità

# Argomenti interpretativi

- ANALOGIA IURIS
  - Argomento a partire dai principi generali del diritto (in Italia: principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato)



# Argomenti interpretativi

- **Disciplina positiva degli argomenti**

- Disposizioni sulla legge in generale (Preleggi)


- *Art. 12* Interpretazione della legge.

Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore.

Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato.

# Argomenti interpretativi

- **Esempio: Cass. 6323/2000**
  - **Problema: Revoca della proposta (artt. 1326, 1328, 1334, 1335, cod. civ.).**
  - **Tesi A)** La revoca della proposta produce effetto comunque se emessa prima della conclusione del contratto (ovvero prima che il proponente ha notizia dell'accettazione).
  - **Tesi B)** La revoca della proposta produce effetto se è conosciuta dall'accettante prima che il contratto si concluda (ovvero prima che il proponente ha notizia dell'accettazione).



*Pascuzzi, Unitn,  
Diritto civile, a.a.  
2006-2007*

## Obiter dicta di Cass. 6323/2000 ¶



La questione relativa alla tempestività della revoca della proposta contrattuale al fine di impedire la conclusione del contratto - questione che consiste essenzialmente nell'accertare se il detto effetto impeditivo si produca allorché la revoca della proposta sia stata emessa e trasmessa prima che il proponente abbia avuto conoscenza dell'accettazione, ovvero se sia necessario all'indicato scopo che essa giunga a conoscenza della controparte prima di tale momento - è stata numerose volte affrontata in giurisprudenza (anche se non di recente) e risulta prevalentemente nel senso che la proposta può essere revocata finché il proponente non abbia conoscenza dell'accettazione dell'altra parte e, quindi, prima che l'accettazione pervenga al suo recapito o al suo indirizzo: di conseguenza il proponente può impedire la conclusione del contratto con la sola spedizione della revoca a prescindere dal momento in cui questa sia ricevuta dall'oblato (tra le tante, sentenze 9/7/1981; 9/4/1981; 5/4/1976 n. 1198; 3/2/1972 n. 282). ¶

La detta soluzione si basa essenzialmente su quanto disposto dall'articolo 1328 c. c. che mentre consente la revoca della proposta "finché il contratto non sia concluso" - e, a norma dell'articolo 1326 c. c., il contratto è concluso al momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte - prevede espressamente che la revoca dell'accettazione deve giungere "a conoscenza del proponente prima dell'accettazione". Pertanto, secondo quanto affermato nelle citate sentenze pronunciate in sede di legittimità, per la revoca della proposta vale la regola della "spedizione" e non quella della "ricezione" anche se la dichiarazione di revoca giunga all'oblato dopo il ricevimento, da parte del proponente, dell'accettazione. ¶

Argomento  
a contrario  
(letterale) ¶

## Obiter dicta di Cass. 6323/2000

¶ Autorevole parte della dottrina ha però criticato il riferito orientamento giurisprudenziale rilevando che l'argomento letterale di cui al citato articolo 1328 c.c. - con riferimento alla specifica menzione sia della possibilità che la proposta venga revocata fino al momento della conclusione del contratto, sia della necessità che la revoca dell'accettazione pervenga al proponente prima dell'accettazione - non può essere ritenuto decisivo in quanto la detta previsione normativa deve essere valutata non isolatamente ma nel contesto complessivo della disciplina dettata dagli articoli 1334 e 1335 c.c. in tema di atti recettivi e, in particolare, di proposta, accettazione e loro revoca. In proposito il primo dei citati articoli dispone che gli atti unilaterali recettivi producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza del destinatario, mentre il secondo precisa che la proposta, l'accettazione e la loro revoca si reputano conosciute al momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario. ¶

Critica  
all'argomen-  
to a  
contrario  
(letterale) ¶

Argomento  
sistematico ¶

## Obiter dicta di Cass. 6323/2000

Alle dette obiezioni è stato replicato, da altra parte della dottrina e dalla prevalente giurisprudenza di legittimità, sostenendo in particolare:

a) che la revoca della proposta - pur essendo un atto recettizio - opera con effetto retroattivo fin dal momento della sua emissione e, correlativamente, da tale momento sospende l'efficacia dell'accettazione che nel frattempo dovesse pervenire al proponente;

b) che la recettizietà della revoca della proposta è "attenuata" producendo i suoi effetti tipici sin dall'emissione: infatti "mentre per l'efficacia della revoca dell'accettazione, la legge pone l'accento sul momento finale, per la revoca della proposta l'accento è posto sul momento iniziale ed il silenzio sui momenti successivi non può che essere colmato che col ricorso al principio; che riprende vigore, della recettizietà, o meglio di quel che può ancora applicarsi di esso" (in tal senso la citata sentenza 9/7/1981 n. 4489);

c) che l'adozione di due diverse formule per la revoca della proposta e per quella dell'accettazione sta a significare che il legislatore ha voluto disciplinare in modo diverso le due revoche;

d) che la revoca della proposta opera come causa di estinzione, con effetto "ex tunc" di quel potere di accettazione sorto in capo all'oblato con la conoscenza della proposta.

Argomento  
a contrario  
(letterale)

Argomento  
della  
coerenza  
della  
disciplina  
giuridica

## Le argomentazioni di Cass. 6323/2000

Tutte le dette argomentazioni urtano però contro il dato letterale dei citati articoli 1334 e 1335 c.c. dal quali non è dato riscontrare una distinzione tra retroattività "piena" e "attenuata", ovvero tra efficacia immediata e retroattiva con riferimento al momento in cui l'atto recettizio giunge a conoscenza del destinatario, ovvero ancora tra i momenti perfezionativi della validità e dell'efficacia di singoli atti unilaterali recettizi.

Deve peraltro evidenziarsi che - come rilevato da quella parte della dottrina contraria al riferito prevalente orientamento giurisprudenziale - la spiegazione della previsione di indennizzo (di cui alla seconda parte del primo comma dell'articolo 1328 c.c.) solo per l'accettante (in caso di revoca della proposta) e non per il proponente (nell'ipotesi di revoca dell'accettazione) può agevolmente ravvisarsi nell'intento del legislatore di attribuire diversa "meritevolezza dell'affidamento" in quanto "mentre l'accettante può contare sulla conclusione del contratto come un risultato normale, il proponente non può fare ragionevole affidamento su tale risultato sol perché ha indirizzato all'oblato un'offerta".

Argomento  
a contrario  
(letterale)

Argomento  
teleologico

## Le argomentazioni di Cass. 6323/2000

Non può poi sottacersi che far discendere dallo stesso carattere recettizio della revoca, sia della proposta che dell'accettazione, la medesima disciplina quanto agli effetti dei rispettivi atti, risponde anche all'esigenza di pari trattamento dell'accettante e del proponente non essendo ravvisabile alcuna valida e convincente ragione sostanziale tale da giustificare una disciplina che privilegi il proponente (che nell'attuale realtà commerciale e sempre più spesso il contraente economicamente più forte) e penalizzi l'accettante. Ciò posto ritiene la Corte che, riconosciuta la natura di atto unilaterale recettizio della revoca della proposta, tra le due sopra precisate interpretazioni delle citate norme - entrambe astrattamente possibili e sorrette da dati letterali ricavabili, rispettivamente, dall'articolo 1328 e dagli articoli 1334 e 1335 c.c. - debba essere preferita quella che tuteli maggiormente il destinatario dell'atto recettizio (ossia, nella specie, l'accettante) sussistendo in capo a quest'ultimo un affidamento qualificato sulla conclusione del contratto qualora l'accettazione sia pervenuta al proponente prima dell'arrivo all'accettante della revoca della proposta. Il carattere recettizio di detta revoca comporta che il relativo effetto si produca non al momento della sua emissione (indipendentemente dalla conoscenza del destinatario dell'atto) bensì solo dal momento in cui pervenga all'indirizzo dell'accettante.


Argomento  
della coerenza  
della  
disciplina  
giuridica  
2 enunciati non  
possono essere  
interpretati come  
confliggenti

Argomento  
equitativo e  
argomento  
teleologico



## Le argomentazioni di Cass. 6323/2000

La soluzione prescelta è più aderente al principio dell'affidamento che ispira la disciplina dettata dal legislatore in tema di efficacia degli atti recettivi e risponde meglio alle esigenze di garanzia e di certezza dei traffici commerciali che verrebbero seriamente compromesse se si consentisse al proponente di fornire la prova (anche a mezzo di testimoni se si aderisce a quella parte della dottrina e della giurisprudenza secondo cui la revoca della proposta è in ogni caso libera di forma) di aver affidato a terzi - prima di ricevere l'accettazione - l'incarico o di comunicare all'accettante la revoca della proposta ovvero di consegnare la lettera indirizzata all'oblato contenente la revoca della proposta.



Argomento  
equitativo e  
argomento  
teleologico